



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 388
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

MERCATI TIPICI - ART. 18 DELLA L.P. 30.07.2010, N. 17 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE": ISTITUZIONE "MERCATINO VINTAGE" NEI GIORNI 22-24 LUGLIO 2022

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di luglio (12-07-2022), alle ore 09:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risultano assenti i signori:

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
POZZER LORENZO	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1250 dell'ordine del giorno.

Relazione.

La legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale” all'articolo 18 prevede la possibilità per i comuni di istituire i “Mercati tipici” con le seguenti caratteristiche:

- sono organizzati da soggetti promotori diversi dagli enti locali sul cui territorio si svolge il mercato tipico;
- sono indirizzati ad un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito;
- hanno quale scopo esclusivo la vendita di prodotti appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo spetta al comune determinare con proprio provvedimento le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, compresi i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari nonché il periodo e gli orari di apertura.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1559 di data 8.9.2014, ha individuato ulteriori caratteristiche dei mercati tipici, per meglio distinguerli da altri Istituti quali: manifestazioni fieristiche, mercati su aree pubbliche e vendita al dettaglio o somministrazione temporanea.

In particolare si evidenzia che:

i partecipanti al mercato tipico devono possedere i requisiti morali e professionali necessari all'attività di vendita al dettaglio indicati dall'art. 71 del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#)

i prodotti appartenenti alla merceologia specifica o a tema specifico, qualora non siano già di per sé legati ad una tradizione, devono possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche:

- requisiti di innovatività e originalità
- essere qualificabili come prodotti artigianali di particolare pregio
- costituire prodotti “di nicchia”

Il requisito della tipicità dovrà risultare da specifica e dettagliata relazione da allegare alla domanda.

Con nota di data 7 luglio 2022 assunta al protocollo in data 11 luglio 2022 sub. n. 26694 la società Vinokilo srl con sede a Lucca Viale San Concordio n. 710 c.f./p.i. 02612380465 ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico denominato “Vinokilo a Riva del Garda” da effettuarsi in Riva del Garda, all'interno della Spiaggia degli Olivi, Giardini di Porta Orientale n. 5, con la partecipazione di n. 2 espositori, al fine di proporre la vendita di abbigliamento vintage consistente in vestiti, accessori e prodotti rari di difficile reperibilità. In totale saranno esposte circa 60 categorie merceologiche differenti di abbigliamento vintage, frutto di lavoro meticoloso di ricerca selezionato nel corso degli ultimi anni.

Il mercato avrà luogo nei seguenti giorni e con gli orari sotto indicati:

- venerdì 22 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- sabato 23 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- domenica 24 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 22.00

L'Amministrazione comunale ha da tempo assegnato il complesso immobiliare della Apiaggia degli Olivi alla Società a totale partecipazione pubblica Lido di Riva del Garda srl che la

gestisce attraverso la Società controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa. Nell'ultimo periodo il compendio immobiliare è stato affittato alla Società a partecipazione pubblica Riva del Garda Fiere e Congressi Spa che la utilizza per iniziative di vario genere, prevalentemente collegate ai convegni e congressi dalla stessa organizzati.

L'Amministrazione comunale da tempo ha espresso la direttiva che la Spiaggia degli Olivi sia utilizzata anche per iniziative di tipo culturale, turistico e sociale, allo scopo di aprirne gli spazi al pubblico, che in tal modo può apprezzare la qualità architettonica del luogo, nonché la bellezza del contesto paesaggistico che caratterizza la posizione del compendio immobiliare.

La proposta della Società Vinokilo srl viene valutata favorevolmente in quanto propone una iniziativa coerente con le finalità sopradescritte, oltretutto meritevole dal punto di vista della sostenibilità ambientale, riferendosi alla vendita di prodotti di pregio, ma pur sempre usati.

Il mercato proposto possiede le caratteristiche di mercato tipico come previste dal citato articolo 18 della LP 17/2010 sopra elencate. Inoltre i partecipanti saranno venditori professionali in possesso dei requisiti di legge.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di assumere l'indirizzo di istituire il mercato tipico “Vinokilo a Riva del Garda“ da effettuarsi in Riva del Garda all'interno del compendio immobiliare Spiaggia degli Olivi, Giardini di Porta Orientale 5, con la partecipazione di n. 2 espositori:
 - **Svolgimento e orario apertura al pubblico:**
 - venerdì 22 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 22.00
 - sabato 23 luglio – dalle ore 10.00 alle ore 22.00
 - domenica 24 luglio –dalle ore 10.00 alle ore 22.00
 - **Localizzazione:** Spiaggia degli Olivi – compendio immobiliare di proprietà pubblica
 - **Numero espositori:** 2
 - **Settore merceologico:** abbigliamento vintage consistente in vestiti, accessori e prodotti rari di difficile reperibilità
 - **Operatori:** non è ammessa la partecipazione di espositori non professionali (occasionalisti, hobbisti, scambisti ecc.)
2. di demandare al responsabile incaricato dell'Unità Operativa Attività Economiche, Sport, Turismo e Manifestazioni tutti gli atti successivi e conseguenti relativi alla presentazione della domanda di autorizzazione, all'allestimento del mercato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18, comma 3, della LP 17/2010, è condizionato dalla presentazione da parte del soggetto promotore delle autocertificazioni sottoscritte dagli operatori partecipanti.
 - b) durante l'attività di vendita devono essere rispettati i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari come segue:
 - l'allestimento del mercato sia realizzato in modo da garantire:
 - il maggior distanziamento possibile tra le persone che vi accedono
 - l'utilizzo di disinfettante per le mani all'ingresso e all'uscita dell'area del mercato
 - la pulizia costante dell'area con il conferimento finale dei rifiuti prodotti in appositi contenitori, il cui contenuto dovrà essere correttamente differenziato e smaltito;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al

T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di procedere all'allestimento del mercato in tempo utile per la data programmata.

PW.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.